



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la

seguito:

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

ATTORE OPPONENTE: F. Salvatore (omissis)

Conclusioni: Foglio allegato

CONVENUTO OPPOSTO: C. Vincenzo (omissis)

Conclusioni: Comparsa di risposta

**FATTO**

La presente controversia trae origine da una scrittura privata di mutuo stipulata il 12/6/2006, nella quale Salvatore F. e Vincenzo C. danno atto che il

primo ha ricevuto dal secondo € 18.500 come “prestito personale”, e pattuiscono la restituzione da parte del F. al C. della somma stessa entro il 28/2/2007.

Ciò posto ed incontestato che il F. ha poi versato al C. solo € 10.000, il C. stesso ottiene il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo per il saldo di quanto indicato nella scrittura, pari ad € 8.500 oltre accessori.

Avverso l'ingiunzione e con due citazioni poi riunite, propone opposizione il F., deducendo la simulazione del contratto di mutuo, in realtà mai intercorso tra le parti poiché nessuna dazione di denaro sarebbe stata effettuata dal C. al F.; e la dissimulazione invece del pagamento di un compenso mediatorio, riconosciuto dal F. al C. a seguito dell'opera di quest'ultimo nell'ambito di una vendita immobiliare da De Luca Gennaro, cognato del C., al F.. Sulla base di tale narrativa e sul presupposto che il C. non è mai stato iscritto al ruolo di cui all'art. 6 L. n. 39/1989 *ratione temporis* vigente, il F. chiede la revoca del decreto opposto, ed in via riconvenzionale la restituzione della somma di € 10.000 pagata *ante causam*.

La causa è istruita con gli interPELLI e l'esame dei testi indotti dalle parti.

## **DIRITTO**

a) Va innanzitutto confermato quanto statuito dal Giudice Istruttore allora precedente in ordine all'ammissibilità delle deposizioni testimoniali assunte, con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità di tali deposizioni formulate dalla difesa di parte opposta.

E' noto infatti che, *ex art. 1417 c.c.*, la prova per testi della simulazione è ammessa, qualora la domanda sia stata formulata dalle parti, se detta domanda è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.

Ciò detto, pacifico essendo che il C. non è mai stato iscritto al ruolo di cui all'art. 6 L. n. 39/1989, deriva la nullità del contratto di mediazione da lui eventualmente stipulato, per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c. (Cass. n. 11247/2003, Cass. n. 14076/2002, Cass. n. 4635/2002, Cass. n. 15849/2000, Cass. n. 3803/1998); e la nullità per contrarietà a norma imperativa rende il contratto illecito (cfr. art. 1343 c.c.), ciò che giustifica la prova per testi ex art. 1417 c.c.

Inconducente è poi il rilievo della difesa di parte opposta, secondo cui, anche se opera di intermediazione vi fosse stata, essa sarebbe assimilabile al procacciamento

d'affari e non già alla mediazione: sul punto, basta infatti osservare che, secondo la giurisprudenza nettamente maggioritaria e qui condivisa, la previsione di cui all'art.

6 L. n. 39/1989 *ratione temporis* vigente s'applica anche alle ipotesi di mediazione atipica, quale il procacciamento d'affari (Cass. n. 16147/2010, Cass. n. 7332/2009,

Cass. n. 19066/2006).

b) Venendo al merito, l'istruttoria testimoniale esperita ha consentito di ritenere provato quando dedotto da parte opponente, e cioè che la scrittura privata azionata in sede monitoria dissimula il pagamento di un compenso pattuito tra le parti per l'opera di mediazione prestata dal C. relativamente ad un immobile venduto dal De Luca al F..

Infatti:

- l'opera di mediazione svolta dal C. è pienamente confermata dal teste De Luca, parte del contratto di compravendita stipulato dal F.: *"è stato il C. a mettermi in contatto col F. per l'acquisto dell'immobile... il C. mi ha fatto vedere l'immobile, poi mi ha messo in contatto col F.";*
- l'avvenuta pattuizione di un compenso tra F. e C. in relazione all'opera di mediazione svolta da quest'ultimo, è comprovata da Lara Giovannini,

dipendente della società della quale F. è amministratore: *“mi trovavo nell’ufficio accanto a quello del F. ed ho sentito.... che F. e C. parlavano di un compenso, intorno ai 20.000 euro, per la vendita dell’immobile”*;

- ulteriore conferma del fatto che tra le parti fosse stato stipulato un contratto di mediazione, non già di mutuo, deriva dalla deposizione di Enzo Cesarini, teste particolarmente credibile in quanto del tutto estraneo ai fatti di causa, ed autore di una deposizione particolarmente interessante in quanto riferita ad una deposizione *de relato contra se* da parte del C.: *“il sig. C. mi riferì, in circostanza del tutto occasionale (venne da me per l’acquisto di piastrelle), che aveva problemi col signor F. a causa di una pretesa mediazione che a suo dire gli spettava per avergli trovato il compratore di un immobile.... Preciso che l’incontro con il C. di cui sopra avvenne presso il negozio Caripal s.a.s.”*.

c) Sulla base di quanto sopra, deve ritenersi provata la simulazione del contratto di mutuo e l’esistenza di un contratto dissimulato in base al quale il F. ha riconosciuto al C. il pagamento di un compenso mediatorio.

Deriva che, in accoglimento della domanda dell’opponente, va revocato il decreto ingiuntivo qui opposto, in quanto relativo alla richiesta di pagamento del compenso mediatorio da parte di chi non è iscritto al ruolo mediatorio, ciò che impedisce di ottenere il compenso *ex art 6 L. n. 39/1989 razione temporis vigente*; e va accolta la domanda riconvenzionale dello stesso opponente, volta alla restituzione della somma di € 10.000 pacificamente ricevuta *ante causam*, atteso che l’art. 8 della legge n. 39/1989 obbliga alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto, oltre interessi moratori al tasso legale dalla domanda, radicata con la notifica della citazione in opposizione il 27/12/2007, al saldo.

d) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in aderenza alla nota presentata, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta opposta ed a favore della vittoriosa parte attrice opponente.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, che ha preso servizio presso il Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all'udienza del 12/4/2012, ed alla successiva udienza del 17/4/2012 è stato deciso con sentenza

contestuale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

**CASO.it**  
P.Q.M.  
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- revoca il decreto ingiuntivo n. 3718/2007 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 21-22/11/2007;
- condanna Conti Vincenzo a pagare a F. Salvatore € 10.000, oltre interessi legali dal 27/12/2007 al saldo;
- condanna Conti Vincenzo a rifondere a F. Salvatore le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 601,2 per rimborsi, € 2.330 per diritti, € 3.040 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP, con distrazione a favore dell'avvocato Piero Fornaciari ex art. 93 c.p.c. come da domanda.

Reggio Emilia, 17/4/2012

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI